



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010476 - 13/07/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: am

Roma, 13 LUG. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pistoia
Via del Can Bianco, 13
51100 Pistoia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 95/2015_quesito_in_tema_di_mediazione.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 17 marzo 2015 con la quale si chiede se sia consentita la registrazione sul sistema informatico presso il Ministero della Giustizia anche dei mediatori che non abbiano potuto conseguire il requisito delle 20 sessioni di mediazione o tirocini assistiti ex art. 6, D.M. 180/2010, per osservare quanto segue.

In base all'art. 4, co. 3, lett. b), del Decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, al fine dell'iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, il responsabile alla tenuta del registro deve verificare, tra l'altro, che i mediatori siano in "*possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18*"; nonché – in forza della modifica introdotta ex art. 2 del Decreto interministeriale n. 145/2011 - "*la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti*".

I mediatori sono tenuti a provvedere al prescritto aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto del Ministero della giustizia 4 agosto 2014, n. 139 (ai sensi del relativo art. 9, co. 2) e, dunque (visto quanto disposto dal successivo art. 10, co. 1), entro il 24 settembre 2015.

Il citato art. 18, del D.M. 180/2010, a sua volta, prescrive un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici¹, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai frequentanti, e prevede una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica (lett. f).

¹ In materia di normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi per l'iscrizione al registro dei mediatori, sono tenuti a seguire un percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione (art. 18, lett. g).

Il possesso dei predetti requisiti può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione (art. 4, co. 5), in quanto tale suscettibile di rilevare penalmente ex d.p.r. 445/2000 nonché di costituire, in caso di violazioni (ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.M. 180/2010) illecito disciplinare sanzionabile ai sensi della normativa deontologica.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori (art. 8, co. 1).

Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile del registro dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro; cancellazione che viene disposta anche nei confronti degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio, il quali non possono tornare a iscriversi se non decorso un anno (art. 10).

Come precisato dalla Circolare 20 dicembre 2011 del Ministero della giustizia, l'introduzione dell'obbligo di partecipazione ad almeno venti casi di mediazione discende dal fatto che, nei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento 180/2010, era "emersa la necessità che, oltre all'attività teorica di aggiornamento biennale, il mediatore iscritto curasse di compiere una formazione pratica fondamentalmente basata sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori; per tale ragione, si è ritenuto necessario aggiungere, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di assicurare nel tempo una sempre maggiore competenza tecnica di ciascun mediatore, nell'ambito di del percorso di aggiornamento biennale, anche una attività formativa pratica, imponendo un tirocinio obbligatorio assistito presso altri mediatori".

La stessa circolare ha inoltre chiarito che:

- l'obbligo di partecipazione ad almeno venti casi di mediazione nel biennio opera solo per i mediatori già iscritti;
- il compimento del tirocinio formativo richiede che il mediatore assista, in modo diretto, allo svolgimento, da parte del mediatore iscritto, di taluna delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione (dalla prima sessione a quella di redazione del verbale conclusivo a seguito dell'accordo ovvero del mancato accordo);
- al fine del conteggio dei venti casi, si ritiene valida anche la presenza alla redazione del verbale negativo da parte del mediatore titolare;
- la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti contemporaneamente è rimessa alla valutazione del responsabile dell'organismo di mediazione; non è però corretta la soluzione di una registrazione della mediazione per una successiva visualizzazione, in quanto tale attività non è caratterizzata dalla percezione immediata e in tempo reale ed è esclusa la possibilità di immediata interlocuzione con il mediatore.

È dunque evidente, alla luce dell'*excursus* normativo che precede, che l'obbligo di assolvimento del tirocinio mediante partecipazione (nel senso chiarito dalla predetta Circolare) ad almeno venti procedimenti di mediazione nel biennio non può essere interpretato in modo elastico, essendo stato appositamente introdotto in sede di aggiornamento della normativa.

Né può assumere portata esimente la insufficiente attività dell'organismo (in conseguenza della limitata diffusione dell'istituto) trattandosi di elemento rispetto al quale, all'opposto, il legislatore ha dimostrato assai scarsa tolleranza, come attesta il ricordato art. 10, nel disporre in modo rigoroso la cancellazione degli organismi che non svolgano almeno dieci casi nel biennio.

Si segnala, peraltro, che il Consiglio Nazionale - con documento "*Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni*" dell'ottobre 2012 - preso atto che il limitato numero di mediazioni non garantisce che tutti i mediatori iscritti possano assolvere concretamente all'obbligo di tirocinio, auspica la diffusione della

prassi – introdotta da alcuni organismi – di fruire di aule didattiche dove consentire ai tirocinanti la visione in presa diretta degli incontri di mediazione, anche presso organismi diversi da quello di iscrizione (ferma la necessità di consentire al tirocinante un'immediata interlocuzione, come prescritto dalla richiamata Circolare ministeriale).

Con lo stesso documento, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che *"Il Ministero della Giustizia non ha ancora chiarito quali siano le conseguenze qualora tali obblighi [di aggiornamento formativo] non fossero osservati. È da ritenere che il mediatore, sprovvisto di idoneo aggiornamento formativo, non possa essere designato a gestire procedimenti di mediazione da parte del responsabile dell'organismo. Sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali si verrebbe infatti a configurare una vera e propria irregolarità tale da impedire l'omologa del verbale di accordo"*.

Peraltro, come detto, il termine per il conseguimento del requisito relativo al tirocinio assistito andrà a scadere il 24 settembre 2015, in forza di quanto previsto ex art. 9, co. 2, del decreto 4 agosto 2014, n. 139 (disposizione evidentemente introdotta proprio in ragione delle diffuse e oggettive difficoltà riscontrate in relazione all'assolvimento di detto obbligo formativo); dunque, ad oggi, la relativa carenza non dovrebbe precludere la registrazione sul sistema informatico del Ministero della Giustizia, salvo obbligo, a carico dell'organismo interessato, di tempestiva comunicazione – ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.M. 180/2010 – dell'eventuale mancato espletamento scaduto il predetto termine del 24 settembre 2015 (con le conseguenze di cui all'art. 10).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

